

Prof. Marina Ruggieri – Dipartimento di Ingegneria Elettronica

Commissario *ad acta*

nominato dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 6021/2013

DETERMINAZIONE N. 7

Procedimento per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4660/2012 nel caso *Telenorba S.p.a. / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI

- la sentenza n. 6021/2013 della 3a sezione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, conosciuta in date 20 gennaio 2014 e 3 febbraio 2014 a seguito di comunicazione della Segreteria della Sezione nonché di notificazione su istanza di Telenorba S.p.a., con la quale il Consiglio di Stato ha ordinato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (a seguire anche "AGCOM") *"di ottemperare alla sentenza CdS n. 4660/2013 [sic] passata in giudicato e, a tal fine, in sostituzione della stessa AGCOM, nomina il commissario ad acta, indicato in motivazione al par.4, che adotterà i provvedimenti necessari nei modi e tempi di cui in motivazione, fatte salve ulteriori prescrizioni che il Collegio si riserva di impartire, ove necessarie e richieste dal Commissario stesso"*;

- il paragrafo 4 della motivazione della sentenza n. 6021/2013, in cui si *"nomina il commissario ad acta, nella persona della prof. Marina Ruggieri, docente presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Settore scientifico disciplinare ING-INF 03 (Telecomunicazioni)"* e si stabilisce che *"Il Commissario, in particolare, in sostituzione dell'AGCOM inottemperante, provvederà a rideterminare a quali canali AGCOM, dopo aver svolto un adeguato sondaggio, avrebbe dovuto assegnare nel 2010 le posizioni LCN 7-8 e 9, ove avesse correttamente applicato il criterio delle preferenze ed abitudini radicate negli utenti all'epoca dello switch off nella propria regione"*;

- le ordinanze della 3a sezione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato n. 1551 e 1552 del 10 aprile 2014, con le quali il Supremo Consesso ha accolto le istanze cautelari nei ricorsi n. R.G. 2382/2014 e n. R.G. 2386/2014 aventi ad oggetto la revocazione della sentenza n. 6021/2013, per l'effetto sospendendo l'esecutività della medesima sentenza e, con essa, l'efficacia degli atti sino a quel momento adottati dal Commissario *ad acta*;

Prof. Marina Ruggieri – Dipartimento di Ingegneria Elettronica

Commissario *ad acta*

nominato dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 6021/2013

- la sentenza della 3a sezione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato n. 4541 dell'8 settembre 2014, con la quale il Supremo Consesso ha dichiarato inammissibili i ricorsi n. R.G. 2382/2014 e n. R.G. 2386/2014;

- l'ordinanza della 3a sezione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato n. 5041 del 10 ottobre 2014, con la quale il Supremo Consesso ha disposto "*che il Commissario ad acta sospenda temporaneamente ogni sua attività a partire dalla comunicazione della presente ordinanza, restando in attesa della pubblicazione della successiva ordinanza che, in accoglimento in parte qua degli incidenti di esecuzione in epigrafe, impartirà al Commissario medesimo le direttive ritenute necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico*";

- l'ordinanza della 3a sezione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato n. 5127 del 14 ottobre 2014, con la quale il Supremo Consesso ha impartito al Commissario *ad acta* disposizioni per il corretto svolgimento dell'incarico;

- l'ordinanza della 3a sezione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato n. 5859 del 26 novembre 2014, con la quale il Supremo Consesso ha impartito al Commissario *ad acta* ulteriori disposizioni per il corretto svolgimento dell'incarico;

- l'ordinanza della 3a sezione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato n. 27 del 9 gennaio 2015, con la quale il Supremo Consesso ha prorogato il termine per lo svolgimento del mandato del Commissario *ad acta* e anticipato la convocazione delle Parti e dell'Organo commissariale in successiva audizione;

- l'esito dell'audizione delle Parti e dell'Organo commissariale in data 21 gennaio 2015 nonché il contenuto delle note conclusive delle Parti;

- la relazione illustrativa dell'istruttoria svolta dall'Organo commissariale, allegata *sub A* al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale sono raccolte le risultanze dell'istruttoria svolta, le deduzioni delle Parti e le conclusioni del Commissario in merito all'oggetto dell'istruttoria medesima;

RITENUTO

a) che il procedimento dal quale origina l'incarico commissariale ha lo scopo di soddisfare, in sede di ottemperanza, la pretesa di Telenorba S.p.a. alla corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4660/2012 nel caso *Telenorba S.p.a. / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, esecuzione che, in sintesi, deve consentire la ricostruzione ora per allora

dello scenario regolamentare e fattuale esistente al momento dell'adozione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS al fine di verificare se le scelte effettuate dall'Autorità in detta delibera siano state corrette o meno, con particolare riferimento alla pianificazione per emittenti nazionali dei numeri LCN 7, 8 e 9 che, nella pretesa si Telenorba, dovevano invece essere pianificati per l'emittenza locale;

- b) che le risultanze dell'istruttoria svolta dall'Organo commissariale hanno consentito di accertare che nel 2010 le preferenze degli utenti con riguardo alla prima sintonizzazione delle emittenti locali erano nel seguente ordine:
- primo posizionamento su un numero compreso tra 10 e 11 (22% dei casi);
 - secondo posizionamento su un numero compreso tra 1 e 6 (17% dei casi);
 - terzo posizionamento sul numero 7 (10% dei casi);
 - quarto posizionamento sul numero 8 (9% dei casi);
 - quinto posizionamento sul numero 9 (6% dei casi);
- c) che le risultanze dell'istruttoria svolta dall'Organo commissariale hanno consentito di accertare altresì che all'epoca in cui l'AGCOM ha adottato il primo Piano LCN con delibera n. 366/10/CONS erano effettivamente operative sette emittenti nazionali analogiche private a carattere commerciale, oltre alle tre reti del servizio pubblico radiotelevisivo, per un totale di dieci emittenti analogiche nazionali; di tali emittenti, nove avevano un'impostazione editoriale generalista del palinsesto, mentre per DeeJay Television l'impostazione editoriale del palinsesto non aveva caratteristiche prevalentemente generaliste;
- d) che, pertanto, la pianificazione dei numeri LCN 7, 8 e 9 effettuata dall'AGCOM nella delibera n. 366/10/CONS vada confermata sulla scorta della valutazione dei nuovi elementi emersi e delle risultanze dell'articolata istruttoria svolta dall'Organo commissariale, che ha richiesto notevole impiego di risorse e di tempo al fine di accertare le situazioni giuridiche e di fatto rilevanti ai fini della decisione;
- e) che la conferma della pianificazione dei numeri LCN 7, 8 e 9 per emittenti nazionali esaurisce il compito dell'Organo commissariale in relazione all'esecuzione del giudicato, non residuando margini per l'apprezzamento della pretesa che detti numeri siano pianificati per l'emittenza locale;

Prof. Marina Ruggieri – Dipartimento di Ingegneria Elettronica

Commissario *ad acta*

nominato dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 6021/2013

P.Q.M.

la sottoscritta Prof. Marina Ruggieri, Commissario *ad acta* nominato dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 6021/2013,

DETERMINA

1. Alla luce delle preferenze e delle abitudini radicate negli utenti all'epoca dello *switch off*, si reitera la pianificazione delle posizioni LCN 7, 8 e 9 effettuata nel 2010 dall'AGCOM secondo il seguente schema:


- numero 7 > emittente nazionale
- numero 8 > emittente nazionale
- numero 9 > emittente nazionale

fermi restando gli enunciati delle sentenze dell'Ecc.mo Consiglio di Stato 4660/2012 nonché n. 4658/2012, 4659/2012 e 4661/2012.

2. Nel marzo 2010 erano effettivamente operative sette emittenti nazionali analogiche private a carattere commerciale e tre reti del servizio pubblico radiotelevisivo, per un totale di dieci emittenti analogiche nazionali. Di tali emittenti, nove avevano un'impostazione editoriale generalista del palinsesto, mentre per DeeJay Television l'impostazione editoriale del palinsesto non aveva caratteristiche prevalentemente generaliste.
3. La presente determinazione è pubblicata sul sito Internet dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a cura della medesima.

Roma, 27 aprile 2015

Il Commissario *ad acta*


Prof. Marina Ruggieri